

# Originale

N. 13403/09  
N. 2634/11

R.G. notizie di reato  
R.G. Tribunale

N. 575/12 Reg. Sentenze

Data del Deposito: 06-05-2012

Data di Irrevocabilità: \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.

N. \_\_\_\_\_ Reg. Rec. Crediti

Iscrizione nel SIC il \_\_\_\_\_



## TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona del giudice dott.ssa Silvia PANSINI, all'udienza del 29/02/2012, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

### SENTENZA

nei confronti di:

difeso di fiducia dagli avv.ti

LIBERO NON COMPARSO, RAPPRESENTATO DAL PROCURATORE SPECIALE  
PER IL RITO ABBREVIATO

### IMPUTATO

*del reato p. e p. dall'art. 334 comma I e II c.p., perché avendo in custodia l'autovettura \_\_\_\_\_, di sua proprietà, sottoposto a sequestro amministrativo come da verbale nr. 0059 del 28/07/2008 della Polizia Locale di Cinisello Balsamo, la sottraeva al vincolo del sequestro atteso che non riconsegnava l'auto (confiscata come da ordinanza prefettizia del 15/05/2009) e l'allontanava dal luogo di custodia.*

*In Cinisello Balsamo il 17 novembre 2009*

Con l'intervento del P.M. dr.ssa Sarah SANTEUSANIO e del difensore dr.

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Il Pubblico Ministero:** mesi cinque di reclusione e 100,00 Euro di multa

**La difesa:** assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; in sub. minimo pena e benefici

## MOTIVAZIONE

L'imputato chiedeva di essere giudicato con il rito abbreviato. Il Giudice ammetteva il rito ed acquisiva il fascicolo del P.M. Le parti concludevano come in epigrafe.

Il 28.7.2008 a seguito di un incidente stradale in cui rimaneva coinvolta l'autovettura di proprietà e condotta dall'imputato si accertava che questi circolava senza avere la copertura assicurativa obbligatoria.

Il mezzo veniva sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato in custodia allo stesso proprietario che si impegnava a custodirlo in

In data 15.5.2009 la Prefettura emetteva ordinanza di confisca, l'imputato veniva invitato a consegnare il veicolo, ma non vi provvedeva.

L'auto veniva poi rinvenuta in sosta in via \_\_\_\_\_, ovvero sotto l'abitazione dell'imputato.

Da quanto emerso non emerge la responsabilità penale dell'imputato per il reato ascrittogli.

Va al proposito rilevato quanto segue:

- la mera circolazione abusiva con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 cod. strada, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente (Cass. Pen., Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010 c.c. - dep. 21/01/2011);
- la sola "amotio" del veicolo può realizzare la sottrazione dello stesso al vincolo del sequestro, ma si deve trattare di uno spostamento che sottragga il bene all'esercizio dei poteri di controllo esercitati



dall'autorità giudiziaria o amministrativa, cosa che non può dirsi realizzata laddove, come nel caso di specie, l'autovettura si trovi parcheggiata in strada sotto l'abitazione dell'imputato anziché nel luogo indicato nel decreto di sequestro (che era l'officina ove l'autovettura avrebbe dovuto essere riparata);

- la circostanza indicata nell'imputazione della mancata consegna dell'autovettura nonostante la richiesta non integra invece certamente il reato di cui trattasi.

Ne consegue sentenza assolutoria come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 442, 530 c.p.p.

assolve


dal reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Motivazione riservata nei novanta giorni

Monza, 29 febbraio 2012

Depositato in cancelleria  
oggi 09.05.2012

Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE  
D.ssa Carmela PROTO



IL GIUDICE  
Silvia PANSINI